



Ministero dell'Istruzione
Direzione Scolastica Regionale per la Calabria



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MOSCATO"

P.zza S. Francesco di Sales, 4 - 89131 Gallina di Reggio Calabria

☎ 0965/682157 - 📠 0965/682157

✉ e-mail rcic80700g@istruzione.it ✉ e-mail Pec rcic80700g@pec.istruzione.it

C.F. n. 92031300806 - C.M. RCIC80700G

Sito www.icmoscato.edu.it

Ai genitori

Al personale in servizio

Sito web

E P.C.

Dipartimento di prevenzione

U.O. Medicina preventiva

Agli stakeholders territoriali

Oggetto : Decreto legge n. 6 del 22 febbraio 2020: Misure urgenti da COVID-19 LINEE OPERATIVE. Raccomandazioni al fine di contenere la diffusione del contagio.

Con riferimento al decreto di cui all'oggetto adottato dal Consiglio dei Ministri per la situazione di straordinaria necessità ed urgenza, quale strumento di contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19, con la presente questa amministrazione intende richiamare le misure di sicurezza che all'interno della comunità sono state già intraprese e già oggetto di comunicazione e, nel contempo, raccomandare l'adozione dei comportamenti e stili di vita al fine di evitare che chiunque possa rappresentare elemento di rischio per la comunità scolastica.

Preliminarmente si ritiene necessario sollecitare l'utenza alla razionale attenzione, con particolare invito a non lasciarsi coinvolgere emotivamente da notizie di corridoio ed attingere a fonti ufficiali ministeriali, uniche ad oggi accreditate. Ci si riferisce, in particolare, a quelle forme di suggestione collettiva che scaturenti da messaggi e notizie, garantite di prima mano, rischiano di creare dispendiosi allarmismi che distraggono questo ufficio dal gravoso compito di monitorare i processi considerati a rischio, producendo caos e confusione in un momento in cui è necessario mantenere alta l'attenzione e risulta di cogente interesse l'organizzazione di un sistema interno e coordinato di gestione delle emergenze peraltro ben descritte nel citato decreto di cui si riporta, a titolo meramente esemplificativo, uno stralcio significativo.

Art.1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19:

“Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, **nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area già interessata dal contagio del menzionato virus, le autorità competenti** sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica.

2. Tra le misure di cui al comma 1, **possono** essere adottate anche le seguenti:

a) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata da parte di tutti gli individui comunque presenti nel comune o nell'area;

- b) divieto di accesso al comune o all'area interessata;
- c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
- d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attività formative svolte a distanza;
- e) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- f) sospensione dei viaggi d'istruzione organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, sia sul territorio nazionale sia all'estero, trovando applicazione la disposizione di cui all'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
- g) sospensione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale;
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;**
- j) chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessità;
- k) chiusura o limitazione dell'attività degli uffici pubblici, degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati;
- l) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all'adozione di particolari misure di cautela individuate dall'autorità competente;
- m) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone terrestri, aereo, ferroviario, marittimo e nelle acque interne, su rete nazionale, nonché di trasporto pubblico locale, anche non di linea, salvo specifiche deroghe previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3;
- n) sospensione delle attività lavorative per le imprese, a esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in modalità domiciliare;
- o) sospensione o limitazione dello svolgimento delle attività lavorative nel comune o nell'area interessata nonché delle attività lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al di fuori del comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe, anche in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalità di svolgimento del lavoro agile, previste dai provvedimenti di cui all'articolo 3".

Giova precisare che, ad oggi, le maggiori restrizioni riguardano gli undici comuni considerati zone rosse: **Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertinico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e San Fiorano in Lombardia, Vo' Euganeo in Veneto**. Ciò che risulta di pregio in questa sede e per le nostre finalità, che richiama l'attenzione delle aree ad oggi non contaminate, oltre alle misure di profilassi già in adozione presso questa scuola già meglio dettagliate nelle precedenti note pubblicate sul sito della scuola, è la previsione **dell'obbligo** da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o dalle succitate aree meglio individuate ed aggiornate in tempo reale, **di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede**

a comunicarlo all'autorità sanitaria competente per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. In ultimo, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dal decreto è punito ai sensi dell'**articolo 650** del codice penale (comprese le sanzioni penali per le dichiarazioni mendaci).

A tal fine si fa presente che, a margine della prescritta comunicazione le SS.LL., che a vario titolo intrattengono rapporti con questa amministrazione, dovranno e trasmettere l'allegata dichiarazione debitamente compilata per l'adozione dei provvedimenti posti a carico di questo ufficio.

Orbene, pertanto, si precisa che non attiene a questa dirigenza allontanare personale e/o alunni, legittimare e/o disporre **l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva.** sulla scorta di segnalazioni, anche frutto di notizie di corridoio, in quanto alla scrivente è riservato il compito di acquisire dalle autorità richiamate le segnalazioni dei casi tramite documentazione sanitaria. Pertanto, dovendo ispirare la propria azione gestionale ai criteri di adeguatezza e proporzionalità non potendo esercitare azioni discrezionali che sottovalutino o sovrastimino fenomeni non rientranti nella sfera di competenza, confidando nel senso di responsabilità e nella correttezza, già richiamate nelle precedenti note, si invitano le SSSL a porre in essere comportamenti tesi a garantire la pubblica sicurezza e ben descritti nel prefato decreto e secondo le disposizioni in atto che disciplinano l'organizzazione di questa istituzione scolastica. Si allega dichiarazione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serafina Corrado
*Firma autografa sostituita
a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D Lgs n° 39/93*